

**Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 (BUR n. 117/2003)**

**NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA (1)**

**TITOLO I – Disposizioni generali**

**CAPO I – Finalità e definizioni**

**Art. 1 – Finalità.**

1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli, disciplina gli interventi rivolti a:

- a) promuovere l'ammodernamento delle imprese e l'innovazione tecnologica del settore agricolo;
- b) favorire il ricambio generazionale del settore agricolo;
- c) sostenere i processi produttivi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole;
- d) riconoscere e promuovere la multifunzionalità e pluriattività dell'impresa agricola e lo sviluppo delle zone rurali, creando opportunità di crescita, fonti di reddito e di occupazione complementari per gli agricoltori e le loro famiglie;
- e) sostenere le produzioni di qualità e quelle ottenute con metodi ecocompatibili, anche mediante l'introduzione di sistemi di gestione della qualità e la certificazione dei sistemi di produzione e di trasformazione;
- f) favorire lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela dell'ambiente e del consumatore;
- g) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale per la sicurezza alimentare, tramite l'introduzione e l'attivazione di adeguate procedure;
- h) promuovere la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento;
- i) promuovere e sostenere il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale dei produttori agricoli anche attraverso l'associazionismo e la cooperazione.

**Art. 2 – Definizioni.**

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) imprenditore agricolo: l'imprenditore che esercita le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile; si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui

all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, come indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

b) imprenditore agricolo professionale: <sup>(2)</sup>

1) per le persone fisiche, l'imprenditore che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;

2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

2.1) nel caso di società di persone che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1); per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

2.2) nel caso di società di capitali o di società cooperative, che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1);

3) per gli imprenditori di cui ai numeri 1) e 2) che operano nelle zone montane, come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, i requisiti di cui alla presente lettera sono ridotti al venticinque per cento. <sup>(3)</sup>

c) giovane imprenditore: l'imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; <sup>(4)</sup>

d) impresa di trasformazione e commercializzazione: l'impresa che svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I al trattato istitutivo della Comunità europea, purchè il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato stesso, ad esclusione dei prodotti della pesca; <sup>(5)</sup>

e) imprese gestite direttamente dai produttori agricoli:

e.1) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;

e.2) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute;

e.3) le società di capitali che svolgono prevalentemente attività agricola, in cui oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da

imprenditori agricoli o dai soggetti di cui ai precedenti numeri della presente lettera;

e.4) le società di persone in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo;

f) zone montane: le zone come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto;( <sup>6</sup>)

g) banca: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria che ha sottoscritto con la Regione il contratto di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e assicurativa".

2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. (<sup>7</sup>)

3. Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità s'intendono:

a) quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG); (<sup>8</sup>)

b) quelle realizzate con metodi di produzione biologica;

c) omissis (<sup>9</sup>)

d) quelle cui è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità".

e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria. (<sup>10</sup>)

## **TITOLO II – Programmazione regionale**

### **CAPO I – Metodo della programmazione e procedure di valutazione**

#### **Art. 3 – Metodo della programmazione.**

1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto regionale e dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", assume la programmazione come metodo di intervento, determinandone gli obiettivi generali in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi comunitari e nazionali, individua gli atti e gli strumenti della programmazione in materia di agricoltura e detta la disciplina generale dei procedimenti amministrativi per la concessione degli aiuti.

#### **Art. 4 – Atti e strumenti della programmazione.**

1. In armonia con le linee fondamentali e le strategie di sviluppo definite dal Programma regionale di sviluppo (PRS), di cui all'[articolo 8](#) e seguenti della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione del PRS, adotta il "Piano del settore agricolo " (PSAGR) e lo presenta al Consiglio per l'approvazione con deliberazione amministrativa e per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

2. Il piano di cui al comma 1 individua gli obiettivi specifici e gli strumenti da adottare, nonché i fabbisogni di risorse, raccordandosi con la programmazione nazionale e comunitaria ed è attuato attraverso il Piano di attuazione e spesa (PAS) che, previa ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per le relative azioni.

3. Il PSAGR rappresenta il documento di riferimento per la predisposizione e approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nonché di sviluppo rurale previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale" e della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, commi 203 – 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

4. Nelle more dell'approvazione del programma e dei piani di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge.

#### **Art. 5 – Concertazione.**

1. La Regione attua la concertazione nel settore agricolo con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.

2. La concertazione con le parti economiche e sociali è attuata mediante la consultazione del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura previsto dall'[articolo 3](#) della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo" e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua forme e procedure per la concertazione con gli enti locali e le autonomie funzionali.

#### **Art. 6 – Monitoraggio e valutazione.**

1. La Giunta regionale garantisce il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della presente legge, definendo con proprio provvedimento specifici contenuti, modalità e procedure, in

conformità agli articoli dal 27 al 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

2. Le risultanze del processo di monitoraggio e valutazione, attuato ai sensi del comma 1, vengono trasmesse al Consiglio regionale e al comitato di concertazione in agricoltura previsto dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32.

### **TITOLO III – Distretti del cibo (11)**

#### **CAPO I – Definizione ed ambiti di operatività**

##### **Art. 7 – Distretti rurali.**

Omissis (12)

##### **Art. 8 – Distretti del cibo. (13)**

1. I distretti del cibo sono definiti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni e rappresentano sistemi produttivi territoriali anche interprovinciali o interregionali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale.

##### **Art. 9 – Individuazione dei distretti del cibo. (14)**

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce i termini, i criteri e le modalità per l'individuazione dei distretti del cibo nonché i relativi strumenti di controllo e monitoraggio dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'atto istitutivo del distretto deve contenere la individuazione del nome dello stesso e del territorio cui si riferisce.

3. La Regione incentiva la costituzione di distretti del cibo che prevedano l'attivazione di sinergie fra attività caratterizzate da prossimità territoriale al fine:

- a) di promuovere i prodotti del territorio del distretto, inserendo gli stessi nel circuito enogastronomico del territorio di riferimento;
- b) di sostenere processi finalizzati alla sicurezza alimentare e alla riduzione dello spreco alimentare, anche al fine di tutelare le attività e le produzioni agricole e agroalimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale e la sua biodiversità;
- c) di attivare forme di reinsediamento produttivo e occupazionale in aree rurali dismesse;
- d) di sviluppare interventi e servizi funzionali a progetti di economia solidale;
- e) di integrare le attività turistiche del territorio di riferimento.

4. La Giunta regionale svolge attività di comunicazione e di

informazione al fine di incentivare la nascita dei distretti di cui all'articolo 8.

## **TITOLO IV – Sistema informativo del settore primario**

### **CAPO I – Disciplina del sistema informativo**

#### **Art. 10 – Sistema informativo del settore primario. <sup>(15)</sup>**

1. In connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 “Interventi a sostegno dell’agricoltura” e con il Registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Giunta regionale attua il Sistema informativo del settore primario (SISP) quale strumento di supporto all’attività amministrativa di settore, nell’ambito del Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV).

#### **Art. 11 – Costituzione e articolazione del SISP.**

1. La Regione, gli enti ed i soggetti ad ogni titolo coinvolti dall’attuazione della presente legge concorrono alla costituzione del sistema informativo del settore primario quale strumento di organizzazione e snellimento dell’azione amministrativa, assicurando la disponibilità ed il trasferimento telematico dei dati per un efficace esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

2. Il SISP è costituito attraverso la riorganizzazione e l’integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti, ivi compresa quella realizzata a seguito dell’attuazione della legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 “Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari regionali”.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di tenuta e aggiornamento del SISP anche utilizzando i dati relativi ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, attività di trasformazione e commercializzazione e attività di pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con l’amministrazione regionale e con i soggetti titolari di funzioni attribuite ai sensi della presente legge.

4. Nell’ambito del SISP, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di costituzione e tenuta sia del fascicolo aziendale sia della carta dell’agricoltore e del pescatore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per la istituzione della carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole; la formazione del fascicolo aziendale esime dalla presentazione di ulteriore documentazione nel caso non siano intervenute modifiche.

**Art. 12 – Accesso al SISP.**

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di accesso alle informazioni e ai servizi del SISP, da parte dei soggetti interessati o loro delegati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

**TITOLO V – Procedimenti amministrativi**

**CAPO I – Criteri e modalità per la concessione dei benefici**

**Art. 13 – Disposizioni attuative.**

1. La disciplina dei procedimenti amministrativi relativa agli interventi di sostegno alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione, ivi compresa la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi, dei termini di esecuzione delle opere, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento dell’istruttoria e dei controlli nonché la individuazione delle tipologie degli aiuti e delle cause di forza maggiore, sono definite nell’[allegato A](#) della presente legge.

**Art. 14 – Modifiche dell’allegato A.**

1. L’[allegato A](#) della presente legge può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

**Art. 15 – Vincolo di destinazione.**

1. I beni oggetto di intervento pubblico non possono essere alienati o distolti, senza giusta causa e previa autorizzazione dell’amministrazione erogante, dalla destinazione prevista e per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, a pena di revoca del beneficio e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della domanda. <sup>(16)</sup>

2. omissis <sup>(17)</sup>.

**Art. 16 – Revoca dei benefici e sanzioni.**

1. Fatte salve le cause di forza maggiore, si procede alla revoca dei benefici quando:

- a) le iniziative programmate non sono state realizzate nei termini previsti;
- b) i beni e le opere oggetto d’intervento pubblico sono stati alienati o distolti dalla destinazione prevista per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, senza giusta causa e autorizzazione dell’amministrazione erogante;

c) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione che ha concesso i benefici.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite, con l'interesse calcolato al tasso legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, a far valere dalla data di effettivo accredito delle somme e fino alla data di restituzione. La revoca comporta altresì l'esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

3. Nel caso di aiuti concessi per unità di superficie o per animale allevato, la riduzione del premio è determinata secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari.

## **TITOLO VI – Aiuti agli investimenti**

### **CAPO I – Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole**

#### **Art. 17 – Investimenti ammissibili e loro finalità.**

1. Allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato, la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle produzioni, la riduzione dei costi e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la diversificazione delle produzioni e il risparmio energetico, la promozione dell'agricoltura sostenibile e la tutela dell'ambiente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti destinati alla realizzazione, al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali.

2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali. Gli interventi strutturali e dotazionali devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento delle condizioni di igiene o del benessere degli animali purché l'intervento vada oltre le vigenti norme dell'Unione europea; c) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati. <sup>(18)</sup>

3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:

a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto, piante annuali e



loro messa a dimora;

b) acquisto di animali a eccezione degli aiuti concessi per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie;

c) lavori di drenaggio;

d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;

e) acquisto di terreni;

f) investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni previsti nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli;

g) investimenti irrigui che non soddisfano le condizioni previste dall'articolo 14, comma 6, lettera f) del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

h) investimenti per la produzione di biocarburanti, energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, che non soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e per i quali la capacità produttiva supera il consumo medio annuo di carburanti o quello combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda;

i) i semplici investimenti di sostituzione. <sup>(19)</sup>

3 bis omissis <sup>(20)</sup>

3 ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 702/2014. <sup>(21)</sup>

3 quater. omissis <sup>(22)</sup>

#### **Art. 17 bis - Investimenti aziendali specifici.**

1. Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati:

a) all'introduzione di sistemi volti al risparmio energetico;

b) alla produzione di energia da fonti rinnovabili per uso esclusivo aziendale;

c) all'introduzione di sistemi di gestione per la qualità. <sup>(23)</sup>

#### **Art. 18 – Beneficiari.**

1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente capo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti. <sup>(24)</sup> I requisiti sono verificati dal soggetto che concede il beneficio. <sup>(25)</sup>

1 bis. Ai soli fini della partecipazione agli interventi previsti dalla

programmazione regionale applicativa delle disposizioni dell'Unione Europea, sono equiparati agli imprenditori agricoli professionali gli Istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario e le aziende agrarie sperimentali delle Università degli Studi con sede nella Regione del Veneto. <sup>(26)</sup>

#### **Art. 19 – Limiti di aiuto.**

1. Il limite massimo di aiuto per gli investimenti riguardanti la produzione agricola primaria effettuati dalle imprese agricole è pari al quaranta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. <sup>(27)</sup>

2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento, i limiti di cui al comma 1 possono essere elevati rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone montane di cui al medesimo comma, al sessanta per cento. <sup>(28)</sup>

3. L'aiuto massimo è comunque limitato al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti nelle aziende agricole che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Per le microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane di cui al comma 1, il limite massimo di aiuto di cui al comma 3 è pari al quaranta per cento. <sup>(29)</sup>

4 bis. L'importo degli aiuti concessi per impresa e per singolo progetto non può superare i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1 lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 702/2014. <sup>(30)</sup>

#### **Art. 20 – Priorità.**

1. Nella concessione dei benefici di cui all'articolo 17 è accordata priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali, con preferenza per le imprese condotte da giovani imprenditori. <sup>(31)</sup>

2. Le priorità di cui al comma 1 possono essere integrate da altre priorità quali:

- a) le produzioni di qualità;
- b) il risparmio energetico; <sup>(32)</sup>
- b bis) la difesa dell'ambiente; <sup>(33)</sup>
- c) la natura e grado di innovazione degli investimenti.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013, <sup>(34)</sup> viene istituito uno specifico fondo, alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale.

3 bis. Le priorità di cui al presente articolo non si applicano agli interventi finanziati con i fondi di rotazione istituiti con la presente legge. <sup>(35)</sup>

## **CAPO II – Aiuti per la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di sicurezza alimentare**

### **Art. 21 – Investimenti ammissibili e finalità.**

1. La Giunta regionale, al fine di determinare le condizioni per consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie dettate dal regolamento (CE) 178/2002 del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, concede contributi per iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli addetti al settore agricolo.

2. Sono ammissibili agli aiuti le spese inerenti l'organizzazione e la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.

### **Art. 22 – Beneficiari.**

1. Possono partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 21 gli imprenditori agricoli, i coadiuvanti e i dipendenti di imprese agricole.

### **Art. 23 – Disposizioni attuative.**

1. L'attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al presente capo viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, recante norme in materia di ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro e della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati".

## **CAPO III – Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli**

### **Art. 24 – Investimenti ammissibili e finalità.**

1. Al fine di accrescere e qualificare l'integrazione delle fasi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle imprese di trasformazione e commercializzazione diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, <sup>(36)</sup> ad accrescere la competitività nel mercato, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla tutela dell'ambiente e alla stabilizzazione e incremento dei livelli occupazionali.

2. Gli investimenti ammissibili agli aiuti sono in particolare quelli destinati a:

a) tutela dell'ambiente ed eliminazione delle fonti di inquinamento da reflui di lavorazione;

- b) ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione di impianti per la conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- c) acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione per innovazioni di processo e di prodotto;
- d) acquisto di attrezzature e di programmi informatici per la gestione del processo di lavorazione;
- e) miglioramento delle condizioni di lavoro e adeguamento alle norme di sicurezza;
- f) acquisizione di aziende, impianti e loro pertinenze, escluso l'acquisto di terreni;
- g) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli stabilimenti;
- h) adeguamento degli impianti per l'introduzione di sistemi di controllo e gestione della qualità e della tracciabilità dei prodotti.

2 bis. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali. <sup>(37)</sup>

2 ter. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi anche alle grandi imprese esclusivamente in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, secondo le modalità previste nell'articolo 57 della presente legge. <sup>(38)</sup>

3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al presente articolo gli investimenti che hanno come obiettivo un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti, nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati dalla Giunta regionale.

4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti di sostituzione e l'acquisto di macchine e attrezzature usate. <sup>(39)</sup>

5. Al fine della concessione degli aiuti, la priorità del trasferimento <sup>(40)</sup> di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli è assicurata con la dimostrazione, da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, nel rispetto di eventuali accordi interprofessionali, con gli imprenditori agricoli interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di cooperative agricole e loro consorzi, il rispetto della suddetta condizione è assicurato mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e commercializzazione, dei prodotti conferiti dagli imprenditori agricoli associati.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione della condizione prevista al comma 5.

### **Art. 25 – Beneficiari.**

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 24 le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa nel territorio regionale che sostengono l'onere finanziario degli investimenti. <sup>(41)</sup>

1 bis. L'aiuto è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. <sup>(42)</sup>

1 ter. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà come stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02. <sup>(43)</sup>

### **Art. 26 – Limiti di aiuto.**

1. Il limite massimo di aiuto che può essere accordato per gli investimenti di cui all'articolo 24 è pari al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile. <sup>(44)</sup>

1 bis. Il limite massimo di cui al comma 1 è aumentato al quaranta per cento per le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree. <sup>(45)</sup>

2. Il volume di spesa aziendale ammissibile ai benefici per un periodo massimo di tre anni non può essere superiore a 2.500.000,00 euro, salvo che per i progetti di particolare rilevanza economica per il territorio regionale, approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che comunque non può essere superiore a 12.500.000,00 euro. <sup>(46)</sup>

### **Art. 26 bis - Limiti di aiuto alle imprese intermedie.**

omissis <sup>(47)</sup>

### **Art. 27 – Priorità.**

1. Nella concessione dei benefici di cui all'articolo 24 sono riconosciute, secondo l'ordine successivo indicato, le seguenti priorità:

0a) iniziative in grado di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli produttori della materia prima da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione; <sup>(48)</sup>

a) iniziative realizzate nell'ambito di operazioni di fusione o di incorporazione tra imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, con sede operativa nel territorio regionale;

b) più elevato numero di produttori conferenti aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale; <sup>(49)</sup>

c) imprese che utilizzano prevalentemente prodotti derivanti da accordi di filiera, di cui all'articolo 28;

d) realizzazione degli investimenti nelle zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto; <sup>(50)</sup>

e) investimenti atti ad adottare processi di tracciabilità;

f) più elevato numero di imprenditori agricoli con i quali l'impresa stipula accordi di conferimento del prodotto;

g) produzioni di qualità;

h) tipologia e innovazione degli investimenti.

2. Le priorità di cui al comma 1 sono accordate in riferimento ai settori produttivi e alla natura degli interventi.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori produttivi e la natura degli interventi.

#### **Art. 28 – Accordi di filiera.**

1. Ai fini della presente legge si definisce accordo di filiera l'insieme di regole e operazioni di coltivazione, conferimento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni oggetto degli investimenti, concordate tra le parti e che concorrono alla formazione e al trasferimento di un prodotto agricolo allo stato finale di utilizzazione.

2. L'accordo di filiera viene stipulato fra imprese agricole e imprese di trasformazione e commercializzazione e contiene:

a) l'impegno reciproco delle parti per la programmazione della qualità delle produzioni e degli allevamenti;

b) la definizione di obiettivi e standard produttivi, metodologie organizzative e procedure comuni;

c) i disciplinari di produzione, raccolta e cessione del prodotto dall'impresa agricola all'impresa di trasformazione e commercializzazione;

d) l'impegno dei contraenti per almeno un triennio.

3. Per le imprese di trasformazione e commercializzazione gestite direttamente dai produttori agricoli, lo specifico rapporto associativo equivale all'accordo di filiera, purché lo statuto della società preveda regole che assicurino il rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

### **CAPO IV – Aiuti agli investimenti per la diversificazione delle attività agricole**

#### **Art. 29 – Diversificazione delle attività agricole.**

1. Al fine di promuovere azioni di diversificazione delle attività economiche e produttive delle imprese agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per investimenti aziendali a carattere strutturale e dotazionale concernenti spese per la realizzazione, l'acquisizione o l'adeguamento di beni immobili, l'acquisto di macchine ed attrezzature e di strumenti e programmi informatici.

2. Gli investimenti di cui al presente articolo non concernono la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli, compresi nell'allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea, ma sono destinati allo sviluppo di attività diverse, quali in particolare le attività artigianali o di didattica rurale.

3. Ai benefici di cui al presente capo non sono ammesse le attività di agriturismo, così come definite dall'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica".

4. Il presente regime di aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L10.

## **TITOLO VII – Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori**

### **CAPO I – Interventi per l'insediamento dei giovani agricoltori**

#### **Art. 30 – Premio all'insediamento dei giovani agricoltori.**

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio massimo di 30.000,00 euro per il primo insediamento dei giovani agricoltori.

2. Possono beneficiare del premio di cui al comma 1 i giovani che:

- a) hanno età inferiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda;
- b) si sono insediati, da meno di diciotto mesi prima della data in cui sia adottata la singola decisione di concedere il sostegno, come titolari dell'impresa agricola;
- c) presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

3. Entro tre anni dall'insediamento, i beneficiari devono:

- a) acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- b) acquisire conoscenze e competenze professionali adeguate.

4. L'erogazione del premio è subordinata alla realizzazione del piano aziendale ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3; in alternativa il premio può essere erogato in via anticipata previa stipula di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

5. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, non possono superare i massimali fissati nell'allegato al citato regolamento, per la stessa tipologia di intervento. <sup>(51)</sup>

## **TITOLO VIII – Aiuti per la ricomposizione fondiaria e l'acquisto di terreni agricoli**

### **CAPO I – Tipologie di intervento**

#### **Art. 31 – Interventi di ricomposizione fondiaria.**

1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di superamento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione della proprietà fondiaria e contribuire allo sviluppo delle relative aree, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per interventi di ricomposizione fondiaria.

2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1, fino alla misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile:

- a) la pianificazione e la gestione di piani di ricomposizione fondiaria realizzati da enti pubblici o da consorzi di bonifica;
- b) le spese tecniche, notarili, amministrative e di registrazione relative alla permuta di particelle catastali sostenute dalle imprese agricole in sede di attuazione dei piani di cui alla lettera a).

#### **Art. 32 – Interventi di ampliamento delle superfici aziendali.** (<sup>52</sup>)

1. Al fine di concorrere al miglioramento delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli professionali che acquistano superfici agricole e forestali, per operazioni di formazione o di arrotondamento della proprietà coltivatrice. (<sup>53</sup>)

2. Gli aiuti sono accordati sotto forma di contributi in conto interessi, anche in forma attualizzata, su mutui per operazioni di credito fondiario previste dal decreto legislativo n. 385 del 1993; il limite massimo è fissato nella misura del sessanta per cento, e comunque non superiore a cinque punti percentuali, del tasso EURIBOR trimestrale in vigore all'atto della stipula del contratto e l'equivalente sovvenzione in conto capitale non può eccedere i limiti di aiuto e i volumi di spesa stabiliti all'[articolo 19](#).

3. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 il prezzo di compravendita del terreno, le spese notarili, le tasse e le spese di registrazione.

4. Alla concessione degli aiuti di cui al presente articolo consegue un vincolo di indivisibilità ragguagliato alla durata del mutuo di cui al comma 2 che può essere revocato o trasferito nei seguenti casi:

- a) i terreni siano inclusi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un piano regolatore approvato;
- b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno



2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, ancorché si proceda alla cessione volontaria ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto;

c) i beni formino oggetto di permuta ed il vincolo di indivisibilità sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, sempreché la permuta stessa riguardi una parte del terreno dell’azienda e sia necessaria a migliorare l’accorpamento, la struttura e l’organicità dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria e permangano i requisiti di idoneità.

### **Art. 33 – Interventi cofinanziati dall’ISMEA. (54)**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per i compiti al medesimo affidati in materia di organizzazione e svolgimento delle operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

2. La convenzione regola i rapporti fra la Regione e l’ISMEA e stabilisce fra l’altro:

a) l’istituzione presso l’ISMEA di un fondo di rotazione per le operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina poste in essere dalle imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio regionale;

b) le modalità e le procedure per la dotazione finanziaria del fondo;

c) le procedure per la definizione del programma regionale di intervento in relazione alle disponibilità finanziarie e alle priorità operative o territoriali determinate dalla Regione;

d) le attività e le gestioni tecniche, finanziarie e amministrative di competenza rispettivamente della Regione e dell’ISMEA nonché i procedimenti di attuazione degli interventi.

3. Il fondo di rotazione, costituito ai sensi del comma 2, è cofinanziato in uguale misura dalla Regione e dall’ISMEA ed è altresì incrementato dalle somme rese disponibili dalle quote annue versate da imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio regionale per le operazioni di miglioramento fondiario poste in essere ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 “Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”.

### **Art. 34 – Ricomposizione fondiaria a mezzo affitto. (55)**

1. Al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo professionale che in questo modo amplia la propria base fondiaria, la Giunta regionale può concedere un aiuto annuo per tutta la durata del contratto, determinato nella misura massima del cinquanta per cento del reddito dominicale del terreno affittato. (56)

2. Il contratto deve avere la forma scritta, data certa e una durata non inferiore a nove anni.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare definisce criteri e modalità di attuazione del presente articolo, dando priorità ai proprietari che affittano a giovani imprenditori agricoli.

## **TITOLO IX – Aiuti nel settore ambientale e per la conservazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale**

### **CAPO I – Aiuti nel settore ambientale**

#### **Art. 35 – Interventi nel settore agro-ambientale. <sup>(57)</sup>**

1. Al fine di favorire l'applicazione di metodi di produzione agricola finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello spazio naturale, la Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali e gli enti parco, prevede, nell'ambito del Piano del settore agricolo (PSAGR), un programma di interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o l'introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo.

2. Il programma di cui al comma 1 può comprendere una o più delle seguenti azioni:

- a) la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività agricola e zootecnica oltre i limiti definiti dalla normativa comunitaria;
- b) il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio rurale diversi da quelli di cui agli articoli 38 e 39;
- c) la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali;
- d) la tutela della biodiversità degli ambienti rurali, diversa da quella di cui all'articolo 69;
- e) l'impianto, il ripristino e la conservazione di siepi, bande boscate e boschetti;
- f) la conservazione e il ripristino dei prati stabili di pianura e dei prati e pascoli montani destinati all'allevamento di bovine; <sup>(58)</sup>
- f bis) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non alimentare. <sup>(59)</sup>
- f ter) il mantenimento, rifacimento e consolidamento dei terrazzamenti o ciglionamenti ad uso agricolo nel contesto di paesaggi rurali storici iscritti al Registro Nazionale; <sup>(60)</sup>

3. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere aggiuntivi o supplementari rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013. <sup>(61)</sup>

3 bis. L'intervento di conservazione e ripristino dei prati stabili di pianura di cui al comma 2, lettera f), è attuato nelle aree individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare una maggiore tutela delle risorse idriche. <sup>(62)</sup>

4. Nelle more dell'approvazione del PSAGR, la Giunta regionale, anche sulla base di proposte degli enti locali e degli enti parco, definisce dei progetti pilota, sentita la competente commissione consiliare.

#### **Art. 36 – Fondo per il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale. <sup>(63)</sup>**

1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche prevenendo l'insorgere di emergenze idrogeologiche e idrauliche, la Regione del Veneto riconosce e incentiva il ruolo di presidio che può essere svolto dalle attività produttive operanti sul territorio regionale, in quanto aderenti a principi di compensazione ambientale.

2. La Regione del Veneto riconosce in particolare il ruolo delle imprese agricole nella tutela del territorio, nella salvaguardia del suo equilibrio ambientale, attesa la loro radicata presenza e diffusione sul territorio regionale e il carattere sistematico e permanente dell'azione di compensazione ambientale che ne può derivare.

3. Ai fini di cui al comma 1 e 2 è istituito il fondo regionale per il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale.

#### **Art. 37 – Disposizioni comuni. <sup>(64)</sup>**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce procedure, modalità, criteri e livelli di aiuto per finanziare le azioni del programma di interventi nel settore agroambientale di cui all'articolo 35 e per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 36 che prevedono l'introduzione di pratiche o metodologie di lavorazione aventi valenza di compensazione ambientale.

2. Nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 36 è accordata priorità a quelli a carattere intersettoriale.

### **CAPO II – Aiuti per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale**

#### **Art. 38 – Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico – archeologico.**

1. Al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio rurale e le caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per interventi di conservazione di elementi non produttivi delle imprese agricole, quali manufatti di interesse storico o archeologico o

tradizionali aspetti del paesaggio agrario.

2. Possono accedere agli aiuti previsti al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile; tale spesa può comprendere un congruo compenso per il lavoro svolto dall'imprenditore agricolo, dai suoi familiari o dai lavoratori dipendenti, con un massimale annuo di 10.000,00 euro.

#### **Art. 39 – Recupero del patrimonio edilizio rurale.**

1. Al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per il recupero di fabbricati rurali tradizionali <sup>(65)</sup>.

2. Possono accedere agli aiuti di cui al comma 1:

a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, per interventi su fabbricati rurali facenti parte dei fattori produttivi dell'impresa agricola, purché l'intervento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'impresa;

b) ogni altra categoria di beneficiari, limitatamente a interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali destinati a residenza del beneficiario.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al settantacinque per cento nelle aree svantaggiate; il livello di aiuto è elevabile fino al cento per cento delle spese aggiuntive derivanti dagli interventi di recupero effettuati utilizzando materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche del fabbricato. <sup>(66)</sup>

### **TITOLO X – Disposizioni per la promozione della pluriattività**

#### **CAPO I – Sviluppo della pluriattività nei comuni montani**

#### **Art. 40 – Tipologia delle iniziative.**

1. Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate nei comuni montani come individuati ai sensi della legislazione regionale vigente, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, per importi non superiori a 50.000,00 euro per anno. <sup>(67)</sup>

2. In particolare, gli interventi di cui al comma 1 consistono:

a) nell'ordinaria manutenzione delle opere idraulico-forestali, ivi compresa la pulizia degli alvei dalla vegetazione ai fini di garantire la

sicurezza dei deflussi;

b) nel ripristino e nella riqualificazione dei corsi d'acqua ai fini della tutela e valorizzazione della fauna ittica;

c) nel rimboschimento di terreni cespugliati, nel coniferamento di cedui e, in generale, in lavori di ricostituzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati;

d) in cure colturali economicamente non remunerative negli stadi iniziali di sviluppo dei soprassuoli boscati, come gli sfollamenti e i diradamenti e in altre cure di varia natura intese al miglioramento dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresa la conversione o trasformazione dei cedui in alto fusto;

e) nell'ordinaria manutenzione di strade interpoderali e di strade classificate forestali;

f) in miglioramenti ambientali e realizzazione di colture agricole a perdere per fini faunistici;

g) nella conservazione e nel ripristino di aree agricole e pascolive a fini paesaggistici;

h) nella infrastrutturazione delle aree agro-silvo-pastorali per agevolarne l'uso sociale e ricreativo e nella relativa manutenzione;

i) nei lavori agricoli e forestali tra cui la raccolta dei prodotti agricoli e il taglio del bosco.

3. Le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h), sono realizzate esclusivamente con riferimento ad aree agro-silvo-pastorali di proprietà di enti pubblici e possono riguardare anche aree di proprietà privata solo nella misura necessaria ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'intervento programmato.

4. Ai lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano e ai soggetti di cui al comma 1 che conducono imprese ubicate nei comuni montani si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 bis e 1 ter, della legge 31 gennaio 1994 n. 97" Nuove disposizioni per le zone montane".

5. Le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli nonché le associazioni, anche non riconosciute, che hanno come prevalente finalità statutaria lo svolgimento di attività di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, con sede ed esercizio prevalente delle loro attività nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 300.000,00 euro per anno. <sup>(68)</sup>

#### **Art. 41 – Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna.**

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, i prodotti protetti con denominazione di origine o indicazione geografica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 ed iscritti all'albo dei prodotti di montagna istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto ministeriale del 27 maggio 1998, in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva “prodotto nella montagna” seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. Ai sensi dell'articolo 85, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Legge finanziaria 2003” e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.

4. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i comuni montani, singoli e associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

5. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 “Legge comunitaria 1999”, nel territorio dei comuni montani gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le strutture ricettive con servizio di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

### **CAPO II – Sviluppo della pluriattività nelle altre zone del territorio regionale**

#### **Art. 42 – Tipologia delle iniziative.**

1. Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate in comuni diversi da quelli di cui al Capo I del presente Titolo possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati,

impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori per il miglioramento del territorio agroforestale per importi non superiori a 50.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori individuali e di 300.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori in forma associata. (69)

### **CAPO III – Promozione della pluriattività nel territorio regionale**

#### **Art. 43 – Contratti di collaborazione e convenzioni con le pubbliche amministrazioni.**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, cofinanzia i programmi predisposti dagli enti locali finalizzati all'utilizzo da parte dei medesimi enti dei servizi di gestione ambientale forniti dalle imprese agricole come definite agli articoli 40 e 42 e sulla base di specifici contratti di collaborazione e convenzioni stipulati ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

### **TITOLO XI – Organizzazioni di produttori**

#### **CAPO I – Disciplina del riconoscimento e tipologie di intervento (70)**

#### **Art. 44 – Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP).**

1. La Giunta regionale, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 “Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'articolo 6, comma 2, lettera f-septies) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, provvede al riconoscimento delle OP.

2. Per poter essere riconosciute le OP devono:

- a) dimostrare di avere un numero minimo di produttori associati;
- b) rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata espressa in euro; nel caso delle OP che hanno tra gli obiettivi la negoziazione e la sottoscrizione, a nome degli agricoltori aderenti, di contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un raccoglitore, il volume minimo

è espresso in tonnellate di produzione negoziata.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, per ogni settore o prodotto, i parametri minimi di cui al comma 2.

4. Ai fini dell'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3 del decreto legislativo n. 102/2005, i produttori non ortofrutticoli hanno l'obbligo di far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'OP a cui aderiscono. Le OP del settore lattiero caseario che negoziano e sottoscrivono contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un raccoglitore dimostrano preventivamente di avere un mandato espressamente conferito da ciascuno dei propri aderenti ove è precisata la quantità di latte per la quale è conferito il mandato e tale quantità non deve essere inferiore al 75 per cento della media aritmetica delle quantità di latte consegnate negli ultimi due anni dal singolo produttore.

5. Ai fini dell'articolo 125 bis, comma 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori ortofrutticoli hanno l'obbligo di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'OP a cui aderiscono, salvo le deroghe previste dal medesimo articolo, comma 2, lettere a), b) e c). <sup>(71)</sup>

#### **Art. 45 – Elenchi regionali delle organizzazioni di produttori (OP).**

1. Sono istituiti gli elenchi regionali delle OP riconosciute, suddivisi per settori produttivi e prodotti, in cui sono iscritte le OP riconosciute ai sensi dell'articolo 44.

2. L'iscrizione negli elenchi regionali di cui al comma 1 costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1. <sup>(72)</sup>

#### **Art. 45 bis - Contributi alle organizzazioni di produttori (OP).**

1. La Giunta regionale può concedere alle OP iscritte negli elenchi regionali di cui all'articolo 45, che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche organizzazioni comuni di mercato (OCM), contributi per la realizzazione di programmi operativi che prevedano uno o più obiettivi o azioni di cui al decreto legislativo 102/2005 o al regolamento (CE) 1234/2007 e loro successive modifiche e integrazioni nonché aiuti di avviamento.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e le priorità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, in funzione dei settori o prodotti di intervento. <sup>(73)</sup>



**Art. 46 – Controlli e revoca del riconoscimento.**

Omissis <sup>(74)</sup>

**Art. 47 – Norme transitorie per le associazioni dei produttori riconosciute.**

Omissis <sup>(75)</sup>

**Art. 47 bis - Associazioni dei produttori agricoli.**

Omissis <sup>(76)</sup>

**Art. 48 – Aiuti di avviamento e limiti di aiuto.**

Omissis <sup>(77)</sup>

**Art. 49 – Aiuti alle organizzazioni di produttori.**

Omissis <sup>(78)</sup>

**TITOLO XII – Aiuti per promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità**

**CAPO I – Tipologie di intervento**

**Art. 50 – Sostegno alla certificazione dei sistemi aziendali di qualità.**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per l'introduzione e la certificazione di sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità, di sistemi di gestione per l'autocontrollo igienico basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici e di controllo del processo di produzione e trasformazione nonché di sistemi per la certificazione ambientale.

2. Sono ammesse a contributo le spese relative alle ricerche di mercato, all'ideazione e alla progettazione del prodotto, all'introduzione di norme di assicurazione della qualità o di sistemi di audit ambientale, e in particolare quelle per:

- a) consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale;
- b) software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale;
- c) applicazione di sistemi di controlli effettuati da o per conto di terzi finalizzati all'introduzione di sistemi di gestione per la qualità e di controllo aziendale; <sup>(79)</sup>
- d) omissis <sup>(80)</sup>
- e) certificazione presso organismi terzi accreditati secondo la vigente normativa.

3. Possono accedere ai benefici:

- a) le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione;

b) i consorzi di tutela di prodotti a denominazione d'origine o tipici riconosciuti;

c) i distretti del cibo. <sup>(81)</sup>

4. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 2 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma stesso. <sup>(82)</sup>

5. L'aiuto relativo ai controlli obbligatori di qualità per le denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CE) n. 2081/1992 e n. 2082/1992, effettuati da o per conto di terzi è concesso per cinque anni e non può superare nel primo anno il cento per cento delle spese sostenute ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno degli esercizi successivi. <sup>(83)</sup>

5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. <sup>(84)</sup>

6. Nella concessione dei contributi è riservata priorità alle imprese che operano nell'ambito della certificazione di prodotto ottenuta secondo le norme comunitarie, nazionali e regionali.

7. Al fine della concessione degli aiuti, la garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli è assicurata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 5.

#### **Art. 51 – Promozione dei sistemi di rintracciabilità.**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la progettazione, l'applicazione e la certificazione di sistemi di rintracciabilità, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria di settore, dalle norme UNI 10939:2001 "Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari" e UNI 11020:2002 "Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari: principi e requisiti per l'attuazione" e successive modificazioni.

2. Possono essere ammesse agli aiuti di cui al comma 1 le spese per:

a) consulenze, servizi e ricerche di mercato;

b) omissis <sup>(85)</sup>

c) formazione del personale;

d) controlli effettuati da organismi di certificazione e di controllo accreditati ai sensi delle norme internazionali e nazionali vigenti;

e) investimenti funzionali all'ammodernamento dei sistemi di produzione finalizzati allo sviluppo del processo di rintracciabilità.

3. Possono fruire degli aiuti previsti dal comma 1 i seguenti soggetti, secondo il seguente ordine successivo di priorità:

a) le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;

b) le imprese di trasformazione e commercializzazione;  
c) le imprese agricole, non integrate con i soggetti di cui alla lettere a) e b).

4. Per fruire degli aiuti i soggetti di cui al comma 3, lettera b) devono soddisfare le condizioni previste dall'articolo 24, comma 5.

5. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma 1. <sup>(86)</sup>

5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e ben strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. <sup>(87)</sup>

6. Nell'ambito delle priorità di cui al comma 3, lettera a), è data precedenza ai progetti che presentano il coinvolgimento di un maggior numero di operatori e di un più elevato quantitativo di produzione tracciata.

6 bis. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo cessa a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002. <sup>(88)</sup>

#### **Art. 51 bis - Sostegno alle attività di promozione dei distretti del cibo. <sup>(89)</sup>**

1. La Giunta regionale promuove, incentiva e sostiene le iniziative dei distretti del cibo volte al riconoscimento, alla diffusione e commercializzazione dei prodotti di ciascun distretto, valorizzando le relative progettualità con l'attribuzione di criteri di priorità e preferenza ai fini dell'assegnazione dei fondi strutturali stanziati dall'Unione Europea per l'ambito tematico di riferimento compreso all'interno della strategia di sviluppo locale (SSL) ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 2021/1060.

### **TITOLO XIII – Credito agrario**

#### **CAPO I – Condizioni e tipologie di intervento**

#### **Art. 52 – Convenzione con le banche. <sup>(90)</sup>**

1. Le banche che intendono svolgere operazioni di credito agrario anche di soccorso assistite dal concorso regionale negli interessi debbono sottoscrivere apposita convenzione con la Giunta regionale, secondo lo schema approvato dalla stessa.

2. Nel caso di calamità naturali di carattere eccezionale, la convenzione di cui al comma 1 può prevedere l'autorizzazione alla banca a instaurare operazioni di credito agrario anche

antecedentemente alla ammissibilità agli aiuti delle imprese danneggiate.

**Art. 53 – Credito agrario a breve. (91)**

1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole, sulle operazioni di credito agrario a breve effettuate dalle banche a favore delle imprese agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede il concorso negli interessi commisurato alla differenza fra il tasso di interesse applicato alle imprese del settore agricolo e quello, per analoghe operazioni della stessa durata, applicato alle imprese degli altri settori dell'economia.

2. Le operazioni creditizie ammesse all'intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e concernono:

- a) prestiti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;
- b) prestiti per anticipi ai soci conferenti prodotti agricoli contratti dalle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;
- c) prestiti per l'acquisto di mezzi tecnici e di beni strumentali, da destinare alle aziende dei soci, contratti dalle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.

3. La Giunta regionale determina annualmente il differenziale del saggio di interesse di cui al comma 1 mediante la verifica della media dei tassi correnti applicati per le operazioni a breve termine nel settore agricolo e la media dei tassi praticati negli altri settori dell'economia.

4. L'equivalente sovvenzione in conto capitale del concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario di cui al comma 1 non può eccedere il massimale stabilito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

**Art. 54 – Finanziamento di programma. (92)**

1. Al fine di incentivare lo sviluppo di nuove linee di credito per le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa nel territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la partecipazione al finanziamento di programmi posti in essere dalle banche, coerentemente con la programmazione regionale.

2. I programmi di cui al comma 1 riguardano la provvista di capitali e la messa a disposizione di linee di finanziamento per la realizzazione di investimenti strutturali e dotazionali destinati al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, al miglioramento della qualità, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di lavoro e al miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali nonché interventi per il ripristino delle strutture danneggiate da

avversità atmosferiche.

3. Nell'ambito delle tipologie di investimento di cui al comma 2 i programmi possono individuare uno o più settori produttivi, essere articolati in aree territoriali o concernere determinate categorie di soggetti beneficiari.

4. L'aiuto è concesso mediante il concorso nel pagamento degli interessi, anche in forma attualizzata, nel rispetto dei limiti, dei vincoli e delle condizioni previsti dalla normativa comunitaria di settore e dalla presente legge.

## **TITOLO XIV – Altri strumenti di intervento finanziario**

### **CAPO I – Tipologie di intervento**

#### **Art. 55 – Consorzi di garanzia collettiva fidi. <sup>(93)</sup>**

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese la Regione incentiva la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi, anche sotto forma cooperativa, che operino nel settore primario e abbiano come scopi sociali:

- a) la prestazione di garanzie collettive per la concessione di credito alle imprese consorziate o socie da parte delle banche e di altri soggetti operanti nel settore finanziario;
- b) l'informazione, l'assistenza e la consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese consorziate ed associate.

2. I consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti da imprese agricole, devono:

- a) avere sede operativa nel Veneto;
- b) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
- c) concedere garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

3. All'attività dei consorzi possono aderire quali sostenitori anche enti pubblici e organismi privati mediante la concessione di contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.

4. Le garanzie prestate dai consorzi sono relative a prestiti di gestione concessi dalle banche alle imprese agricole di durata non superiore a dodici mesi, il cui ammontare non può essere superiore al capitale di anticipazione e rispettare il limite massimo di aiuto, determinato secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dalla Comunità europea.

5. Le garanzie concesse per operazioni a medio e lungo termine sono relative ad operazioni di credito agrario poste in essere per il finanziamento di investimenti aziendali a carattere strutturale e dotazionale, secondo le tipologie di cui all'[articolo 17](#).

#### **Art. 56 – Interventi regionali. <sup>(94)</sup>**

1. Per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 55, ai consorzi di garanzia collettiva fidi la Giunta regionale, sentita la

competente commissione consiliare, concede contributi in conto capitale nella misura:

- a) non superiore al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti dai consorziati o soci per la formazione ed integrazione del patrimonio di garanzia e del fondo rischi del consorzio, detratti quelli versati dagli enti pubblici sostenitori;
- b) non superiore al trenta per cento sulle spese sostenute dal consorzio per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale finalizzati a fornire informazione, assistenza e consulenza tecnico-finanziaria.

2. Relativamente al comma 1, lettera a), si stabilisce che nella concessione delle garanzie il consorzio dovrà prevedere misure adeguate onde evitare o ridurre il rischio di perdite di capitale, ponendo in essere le opportune procedure per il recupero delle somme garantite, ovvero richiedere l'avvio della procedura fallimentare, di liquidazione o di altra procedura concorsuale. Il capitale fideiussorio depauperato a seguito dell'inadempienza dei beneficiari non può essere reintegrato con contributi regionali.

3. Relativamente al comma 1, lettera b), si stabilisce che l'aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001 n. L10.

#### **Art. 57 – Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A.. <sup>(95)</sup> <sup>(96)</sup>**

1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto Sviluppo S.p.A., nell'ambito degli scopi di cui all'[articolo 2](#) e in deroga alla limitazioni di cui all'[articolo 4](#) della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.", può intervenire a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

- a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, nonché per finanziare l'attività dei distretti del cibo previsti dall'[articolo 8](#), <sup>(97)</sup> destinato all'attivazione di operazioni di credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;
- b) acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di quote azionarie di imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione dell'impresa;
- c) partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. in qualità di

socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative".

3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata non superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto Sviluppo S.p.A. alla gestione societaria dell'impresa per un periodo di pari durata mediante la designazione di almeno un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti.

3 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lettera a), possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo. <sup>(98)</sup>

4. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere attuati in conformità a quanto previsto dall'[articolo 24](#) e l'equivalente sovvenzione in conto capitale di uno o più degli interventi medesimi non può eccedere il limite massimo di cui all'[articolo 26](#), comma 1.

5. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese. <sup>(99)</sup>

#### **Art. 58 – Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica. <sup>(100)</sup>**

1. È istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., in deroga alle limitazioni di cui all'[articolo 4](#) della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, il fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica in agricoltura.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento degli impianti, di razionalizzazione del parco macchine e di adeguamento delle strutture destinate alle produzioni agricole e zootecniche.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto delle condizioni previste dall'[articolo 17](#), comma 3. <sup>(101)</sup>

4. Il fondo eroga a favore di imprese agricole finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro sette anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.

5. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.

6. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità ad impegnare a favore di ulteriori beneficiari.

**Art. 58 bis - Aiuto integrativo al fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica.**

1. Al fine di consentire condizioni di maggior favore per l'accesso al credito delle imprese agricole, la Giunta regionale concede un aiuto integrativo per le operazioni di finanziamento agevolato assistite dal fondo di rotazione di cui all'articolo 58.

2. L'aiuto integrativo è concesso in conto capitale per un importo non superiore al venti per cento della spesa ammissibile e l'equivalente sovvenzione in conto capitale complessivo dei due interventi non può in ogni caso eccedere il limite massimo di cui all'articolo 19.

3. L'aiuto integrativo di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo spa e la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione ai beneficiari. <sup>(102)</sup>

**Art. 58 ter - Fondo di rotazione per le agrienergie. <sup>(103)</sup>**

1. È istituito presso Veneto Sviluppo s.p.a. il fondo di rotazione pluriennale per le agrienergie allo scopo di diffondere l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola o agroindustriale.

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le imprese agricole e forestali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità". <sup>(104)</sup>

2 bis. Possono beneficiare degli interventi previsti dal medesimo fondo anche le imprese industriali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, limitatamente allo sfruttamento delle biomasse di derivazione agricola, silviculturale o agroindustriale. <sup>(105)</sup>

3. Per gli investimenti realizzati utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1, il tasso di base dell'aiuto è pari al sessanta per cento <sup>(106)</sup> della spesa ammissibile.

4. Qualora l'aiuto all'investimento realizzato utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1 sia concesso alle PMI, l'intensità dell'aiuto è aumentata di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese. <sup>(107)</sup>

5. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il cento per cento del costo dell'investimento ammissibile qualora l'aiuto non sia in contrasto con quanto previsto al punto 104 della nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01). <sup>(108)</sup>

6. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie definite dal bando non superiori a 2.000.000,00 di euro per le imprese agricole e forestali e a



7.000.000,00 di euro per quelle industriali.

7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale di cui all'informazione (CE) 2008/C 82/01 della Commissione del 1° aprile 2008. <sup>(109)</sup>

8. Il fondo <sup>(110)</sup> eroga a favore delle imprese di cui al comma 2 finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro dieci anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.

9. La restituzione delle quote finanziate decorre dall'annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.

10. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità da impegnare a favore di ulteriori beneficiari.

11. Per gli aiuti di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione ai beneficiari. <sup>(111)</sup>

## **TITOLO XV – Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione**

### **CAPO I – Condizioni e tipologie di intervento**

#### **Art. 59 – Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. <sup>(112)</sup>**

1. Al fine di sostenere le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in difficoltà economiche, finanziarie o produttive tali da compromettere la sussistenza dell'azienda, i livelli occupazionali e i rapporti di scambi commerciali, sono previsti aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.

2. Ai fini della presente legge per le definizioni di impresa agricola o impresa di trasformazione e commercializzazione in difficoltà, aiuto di salvataggio e aiuto di ristrutturazione si fa riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea del 1° ottobre 2004, recante orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della UE del 1° ottobre 2004, n. C 244/02. <sup>(113)</sup>

#### **Art. 60 – Piani operativi regionali. <sup>(114)</sup>**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i piani di ristrutturazione delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà. <sup>(115)</sup>

2. Il piano di ristrutturazione indica i motivi che hanno determinato le difficoltà dell'impresa, le implicazioni sociali, economiche e occupazionali che tale situazione determina, gli

interventi e le misure stabilite, le prospettive di soluzione al fine di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa; prevede interventi di concessione di garanzie per l'accesso al credito e contributi in conto interessi sui prestiti contratti per mantenere l'impresa in attività. <sup>(116)</sup>

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02. <sup>(117)</sup>

4. omissis <sup>(118)</sup>

## **TITOLO XVI – Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola**

### **CAPO I – Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie <sup>(119)</sup>**

#### **Art. 61 – Interventi di profilassi fitosanitaria.**

1. Al fine di prevenire l'insorgere, di ridurre la diffusione e di eradicare la presenza di fitopatologie a carico di piante fruttifere, floreali, ornamentali e prodotti del vivaismo e altre specie vegetali, definite dalle competenti autorità, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con istituti universitari ed enti pubblici, programmi di intervento che possono comprendere:

- a) il monitoraggio e la verifica di piante suscettibili alla malattia, il controllo sistematico di vivai, centri di moltiplicazione e di importazione;
- b) l'analisi di laboratorio e di campo, la ricerca di condizioni di sensibilità, la sperimentazione di fitofarmaci;
- c) la verifica di condizioni di isolamento fitosanitario e di prevenzione dell'infezione;
- d) la formazione tecnica, l'informazione scientifica, la divulgazione tecnologica di strumenti di controllo e presidio fitosanitario.

#### **Art. 62 – Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie.**

1. Al fine di sostenere le imprese interessate da epizoozie o fitopatie, per le quali le competenti autorità hanno disposto misure restrittive dell'attività, la Giunta regionale, anche nell'ambito di piani operativi, interviene per compensare le perdite subite dagli imprenditori agricoli.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi:

- a) per indennizzare l'abbattimento dei capi e la distruzione dei raccolti;
- b) per consentire la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale e il reimpianto di coltivazioni arboree;
- c) per indennizzare i mancati redditi conseguenti all'interruzione forzata dell'ordinaria attività economica e i connessi maggiori oneri sostenuti dall'impresa.

3. Il limite massimo di aiuto è pari al cento per cento per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 ed è rapportato all'incidenza che i danni indiretti hanno sul complesso dell'attività economica dell'impresa per gli interventi di cui alla lettera c); tale incidenza non può comunque essere inferiore al venti per cento nelle zone svantaggiate di montagna e al trenta per cento nella restante parte del territorio regionale.

4. Nella concessione degli aiuti sono riconosciute, nell'ordine successivo indicato, priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali e alle imprese condotte da imprenditori agricoli che hanno stipulato contratti assicurativi multi rischio di cui all'articolo 63. <sup>(120)</sup>

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le condizioni, le procedure e i criteri, nonché i livelli di aiuto per l'attuazione degli interventi.

## **CAPO II – Aiuti per il pagamento di premi assicurativi**

### **Art. 63 – Gestione del rischio del settore agricolo e dell'allevamento.**

1. Al fine di sostenere i livelli di reddito delle imprese agricole esposte al rischio di essere danneggiate da eventi di carattere eccezionale, la Giunta regionale concede aiuti volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi multi rischio.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli ambiti territoriali e i settori produttivi beneficiari degli aiuti.

3. Sono ammissibili all'aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi per la copertura dei rischi di danni alla produzione agricola e ai mezzi di produzione, derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi che oltre alle perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, coprono il rischio derivante da altre avversità atmosferiche o epizootie e fitopatie. <sup>(121)</sup>

4. Le imprese agricole sono beneficiarie degli aiuti di cui al comma 1 nel limite massimo del cinquanta per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi assicurativi.

### **Art. 64 – Fondi rischio di mutualità. <sup>(122)</sup>**

1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di fondi rischio di mutualità, partecipati e gestiti dagli imprenditori agricoli, la cui operatività è finalizzata ad azioni di mutualità e di solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati o di eventi che comunque si riflettono negativamente sul reddito d'impresa.

2. La Regione può concorrere con appositi contributi alla costituzione e alla capitalizzazione dei fondi rischio di mutualità

riconosciuti.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei fondi rischio di mutualità, nonché le modalità e le condizioni degli interventi di sostegno di cui al comma 2.

## **TITOLO XVII – Miglioramento del patrimonio zootecnico**

### **CAPO I – Tipologie di intervento**

#### **Art. 65 – Tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali. <sup>(123)</sup>**

1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici, per l'attuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame e per la valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori aderenti all'Associazione italiana allevatori di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale".

2. Il limite massimo di aiuto è pari a:

- a) cento per cento della spesa per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle specie animali;
- b) settanta per cento della spesa per lo svolgimento dei controlli funzionali e della produttività e per iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico.

#### **Art. 65 bis - Assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico.**

1. Al fine di conseguire più elevati standard di assistenza tecnica per il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale e delle sue produzioni, nonché il benessere degli animali, l'adeguamento dei sistemi produttivi, delle strutture e degli impianti zootecnici alle nuove norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale e igienico-sanitaria, la Giunta regionale concede alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, aderenti all'Associazione Italiana Allevatori di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale", aiuti fino all'ottanta per cento della spesa riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza specialistica zootecnica non riguardante la normale attività di gestione aziendale.

2. Gli interventi dei servizi di assistenza specialistica sono diretti a tutti gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno all'Associazione Italiana Allevatori. <sup>(124)</sup>

**Art. 66 – Interventi per il miglioramento genetico della base riproduttiva animale attuati da Veneto Agricoltura. <sup>(125)</sup>**

1. Al fine di favorire il mantenimento e il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, la Giunta regionale concede all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, istituita con legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, o a enti, consorzi e società da essa costituiti o partecipati, un contributo per le spese sostenute per:

- a) l'attuazione di prove di progenie e di performance per l'individuazione del valore genetico degli animali delle specie più rappresentative della Regione del Veneto; nell'ambito di tale attività in particolare è ammesso a finanziamento l'acquisto dei soggetti di pregio o di embrioni, il mantenimento presso il Centro genetico nazionale, la produzione e distribuzione del materiale seminale necessario per effettuare le prove, il mantenimento dei soggetti durante la fase di attesa dei dati;
- b) attuazione di prove di performance su razze locali minori allo scopo di individuare i migliori riproduttori della razza e garantire alle stesse la possibilità di valorizzarne le caratteristiche peculiari;
- c) ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie della riproduzione animale in grado di accelerare il progresso genetico e offrire all'allevatore strumenti idonei a migliorare le caratteristiche qualitative della propria mandria;
- d) attivazione di un progetto specifico per la produzione di incroci da carne con razze podoliche, mediante uso di seme sessato, su allevamenti di vacche da latte.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del:

- a) settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per le prove di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
- b) cento per cento delle spese ritenute ammissibili per le iniziative di cui alle lettere c) e d) del comma 1.

3. Per poter fruire dei contributi di cui al comma 1, l'Azienda regionale Veneto agricoltura integra il programma annuale di attività di cui all'[articolo 13](#) della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, con la previsione di specifiche iniziative.

**Art. 67 – Interventi attuati dai singoli allevatori per la promozione e sviluppo del patrimonio zootecnico regionale. <sup>(126)</sup>**

1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo dell'allevamento e il miglioramento genetico della popolazione animale agli allevatori, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle specie zootecniche del territorio della regione.

2. Gli interventi ammissibili agli aiuti sono in particolare:

- a) il primo acquisto di animali;
- b) l'acquisto di riproduttori;

c) fatta eccezione per la specie bovina, il sostegno alla partecipazione a programmi regionali di miglioramento genetico predisposti dalle associazioni degli allevatori di cui al comma 1 dell'articolo 65, comprendenti il mantenimento di singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica destinati agli accoppiamenti selettivi e lo svolgimento di prove di progenie e di performance per giovani soggetti.

3. Gli interventi di cui al comma 2 devono riguardare animali iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici di cui alla legge n. 30 del 1991 e, per gli interventi di cui alla lettera b), i soggetti maschi devono appartenere a razze presenti, a livello regionale, con nuclei rappresentativi di animali in selezione.

4. Il limite massimo dell'aiuto è pari:

a) al limite previsto dall'[articolo 19](#), relativamente alle azioni previste alle lettere a) e b) del comma 2;

b) al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, relativamente alle azioni previste alla lettera c) del comma 2.

#### **Art. 68 – Premio per le fattrici equine. <sup>(127)</sup>**

1. Al fine di potenziare le politiche di intervento nel settore equino e tenuto conto che tale specie non gode di uno specifico sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, agli imprenditori agricoli che detengono cavalle nutrici, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio annuale di mantenimento nella misura di 200,00 euro per capo.

2. Possono beneficiare del premio di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli che adottano pratiche definite dalla Giunta regionale a basso impatto ambientale.

3. Ai fini dell'intervento di cui al comma 1, per cavalla nutrice si intende un soggetto, di razza o ceppo considerato agricolo, allevato a fini riproduttivi, appartenente anche a razze autoctone minacciate di estinzione o di erosione genetica, iscritto od iscrivibile ad un libro genealogico o a un registro anagrafico di cui alla legge n. 30 del 1991.

#### **Art. 69 – Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.**

1. Al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali autoctone, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti universitari, programmi di mantenimento, conservazione e protezione delle specie, razze, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale o che possono essere minacciati da erosione genetica. <sup>(128)</sup>

1bis. È istituito l'elenco regionale degli enti pubblici che svolgono le attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di

interesse agrario e naturalistico.

1 ter. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma 1bis.

1 quater. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le attività di conservazione delle risorse genetiche svolte dagli enti pubblici iscritti nell'elenco regionale, prevedendo, in particolare, il riconoscimento a detti enti di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali volte alla conservazione della biodiversità di interesse agrario e naturalistico.<sup>(129)</sup>

1 quinquies. È istituito l'elenco regionale delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, previste dall'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare". La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale di cui al presente comma.<sup>(130)</sup>

1 sexies. La Giunta regionale promuove l'interazione delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare iscritte nell'elenco regionale di cui al comma 1 quinquies con gli enti pubblici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 bis.<sup>(131)</sup>

## **TITOLO – XVIII - Disposizioni finali**

### **CAPO I – Norme finanziaria e finali**

#### **Art. 70 – Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2003 e in euro 12.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si fa fronte, per l'esercizio 2003 con lo stanziamento iscritto all'u.p.b. U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale" e per gli esercizi 2004 e 2005 mediante prelevamento in termini di competenza di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 2 "Interventi per il settore agricolo e agroalimentare" e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 3 "Interventi per l'associazionismo agricolo", dell'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento".

2. Contestualmente, la dotazione delle seguenti u.p.b. viene incrementata, in termini di sola competenza quanto agli esercizi 2004 e 2005 nel seguente modo:

a) u.p.b. U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale" di euro 6.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli [articolo 17](#), [17 bis](#)<sup>(132)</sup>, [articolo 24](#), [articolo 29](#), [articolo 31](#), [articolo 33](#), [articolo 34](#), [articolo 38](#), [articolo 39](#), [articolo 49](#), [articolo 50](#), [articolo 51](#), [articolo 53](#), [articolo 56](#) e [articolo 58](#);

- b) u.p.b. U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli [articolo 21](#), [articolo 30](#), [articolo 48](#) e [articolo 63](#);
- c) u.p.b. U0048 “Contributi in annualità per gli interventi infrastrutturali” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 32, 54 e 60;
- d) u.p.b. U0111 “Interventi di tutela ambientale” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli [articolo 35](#), [articolo 36](#) e [articolo 43](#);
- e) u.p.b. U0033 “Lotta e profilassi delle malattie della fauna agricola” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’[articolo 62](#), relativamente alle epizootie;
- f) u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole” di euro 1.500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 62, relativamente alle fitopatie;
- g) u.p.b. U0031 “Servizi a favore delle produzioni zootecniche” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 65;
- h) u.p.b. U0035 “Interventi strutturali nel settore zootecnico” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69.

3. Per far fronte agli interventi di cui al Capo I del Titolo VI della presente legge si utilizzano le risorse allocate nell’istituenda l’u.p.b. “Interventi nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013”. <sup>(133)</sup>

#### **Art. 71 - Adeguamento dei livelli di aiuto e delle condizioni di intervento alla normativa comunitaria.**

omissis <sup>(134)</sup>

#### **Art. 71 bis - Termini di attuazione.**

1. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere. <sup>(135)</sup>

#### **Art. 72 – Parere comunitario di compatibilità.**

1. Gli effetti di cui agli articoli <sup>(136)</sup> [32](#), [33](#), [34](#), [35](#), [36](#), [37](#), [45bis](#) <sup>(137)</sup> [52](#), [53](#), [54](#), [55](#), [56](#), [57](#) comma 2, lettere b) e c), <sup>(138)</sup> [58ter](#), [59](#), [60](#), [64](#), [65](#), [66](#), [67](#), [68](#) sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. <sup>(139)</sup>

#### **Art. 72 bis - Esenzione dall’obbligo di notifica comunitaria.**

1. Le misure e azioni non contenute negli articoli soggetti a



parere comunitario di compatibilità sono esentate dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.<sup>(140)</sup>.

**Art. 73 – Parere comunitario di compatibilità sui provvedimenti attuativi.**

1. I programmi degli interventi attuativi nel settore agroambientale previsti dagli [articoli 35](#) e [articolo 36](#), il regime di aiuti <sup>(141)</sup> per il salvataggio e per la ristrutturazione di imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà di cui agli [articoli 59](#) e [60](#) <sup>(142)</sup>, sono soggetti al preventivo parere comunitario di compatibilità, reso ai sensi dell'articolo 88 del trattato CE. <sup>(143)</sup>

## ALLEGATO A

### **DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE E ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE (ARTICOLO 13)**

#### **a) Principi generali.**

1) Ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, gli enti competenti si conformano ai principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese" ed emanano specifici bandi per la presentazione delle domande in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990.

#### **b) Domanda di ammissione ai benefici e disponibilità finanziarie.**

1) I soggetti richiedenti hanno diritto alle concessione dei benefici nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'intervento e indicate nel bando.

2) Le domande non ammesse alle provvidenze per esaurimento delle disponibilità finanziarie sono respinte e la relativa documentazione è restituita, previa richiesta dell'interessato.

3) Per fruire dei benefici previsti dalla presente legge, i soggetti aventi titolo presentano apposita istanza, secondo i criteri e le modalità definiti nei bandi di cui alla lettera a), corredata dalla documentazione generale e specifica indicata nel bando. La documentazione indicata come essenziale per l'espletamento dell'istruttoria va presentata unitamente alla domanda, a pena di esclusione.

4) La domanda di cui al numero 1) può ricomprendere tutti gli investimenti da realizzarsi in un determinato periodo di tempo.

**c) Ammissibilità della spesa.**

1) Per gli interventi disciplinati dalla presente legge, ad eccezione di quelli di natura compensativa, sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie indicate nel bando, comprese quelle relative a eventuali lavori di completamento, purché siano state effettuate successivamente alla data di accettazione, con atto giuridicamente vincolante, della domanda <sup>(144)</sup> ed entro i termini di realizzazione dell'iniziativa previsti nella comunicazione al beneficiario; la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo, ancorché quietanziato o pagato successivamente.

2) Il volume di spesa aziendale ammissibile agli aiuti di cui all'articolo 19 non può essere superiore, nell'arco di cinque anni, a:

a) 180.000,00 euro per ULU;

b) 360.000,00 euro per azienda;

c) 750.000,00 euro per cooperative di imprenditori agricoli che esercitano attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento. <sup>(145)</sup>

3) I pagamenti di un titolo non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni e non sono ammessi titoli di spesa di importo complessivo imponibile inferiore a 100,00 euro.

4) Tra le spese riconosciute ai fini del finanziamento possono rientrare i contributi in natura, sebbene non regolati in base a un titolo, le aliquote per spese generali e imprevisti nonché altri oneri effettivamente sostenuti in dipendenza della particolare natura delle opere realizzate, purché ammissibili nell'ambito degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla Comunicazione CE 2000/C 28/02.

5) Alle spese di cui al numero 1) possono essere aggiunte le spese generali per professionisti e consulenti, studi di fattibilità o per l'acquisizione di brevetti e licenze, nel limite massimo del dodici per cento della somma complessivamente preventivata per le iniziative di miglioramento e adeguamento strutturali e dotazionale ed in relazione alla particolare natura delle opere da realizzare.

6) Per la valutazione della congruità dei prezzi di progetti di investimento strutturale viene fatto riferimento al prezzario regionale o agli importi risultanti dai titoli di spesa.

**d) Tipologie degli aiuti**

1) Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di contributi in conto capitale o del suo equivalente in conto interessi o di una combinazione di queste due forme, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria di settore, in particolare del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti e alle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 di cui alla comunicazione (CE) 2006/C 319/01 della Commissione del 27 dicembre 2007. <sup>(146)</sup>

2) Gli aiuti accordati sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi sono concessi sulle operazioni di credito agrario previste dal decreto legislativo n. 385 del 1999. L'erogazione del concorso regionale può avvenire anche in forma attualizzata, e l'equivalente sovvenzione in conto capitale non può comunque eccedere i livelli di aiuto fissati per gli specifici interventi.

**e) Modalità e termini di erogazione dei contributi.**

1) Nei casi di concessione di contributi può essere erogato un anticipo nella misura massima:

- a) del venti per cento del contributo concesso, elevabile al quaranta per cento qualora la spesa ammessa sia inferiore o pari a un milione di euro, nel caso di iniziative di natura strutturale e dotazionale;
- b) del sessanta per cento del contributo concesso nel caso di iniziative di natura immateriale; per le iniziative pluriennali, detta percentuale si applica per ciascuna annualità del programma d'intervento.

2) L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria, da parte del beneficiario, secondo il modello definito dalla Giunta regionale.

3) Per le iniziative di natura strutturale e dotazionale possono essere erogati uno o più acconti, che complessivamente non possono eccedere l'ottanta per cento del contributo concesso, sulla base dei lavori eseguiti e delle spese sostenute, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

4) Il saldo del contributo concesso è disposto sulla base della verifica della regolare esecuzione dei lavori ed effettuazione degli acquisti nonché della documentazione attestante la spesa sostenuta.

5) Nel caso di iniziative che prevedono l'esclusivo acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature, l'erogazione del contributo è disposta in un'unica soluzione, previa presentazione di fatture quietanzate.

6) Nei bandi di presentazione delle domande di cui alla lettera a) "Principi generali" sono definiti i termini per l'erogazione degli aiuti.

**f) Termini di esecuzione delle opere.**

1) I termini per la conclusione delle iniziative finanziate decorrono dal provvedimento di concessione e non possono essere superiori a:

- a) sei mesi per l'acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature;
- b) dodici mesi per la realizzazione di iniziative strutturali, elevabili a diciotto mesi se realizzate in aree svantaggiate;
- c) ventiquattro mesi per la realizzazione di iniziative da parte di amministrazioni pubbliche.

2) Può essere concessa una sola proroga, di durata non superiore alla metà dei termini originariamente stabiliti, su istanza motivata del soggetto beneficiario presentata prima della scadenza dei termini stessi.

**g) Cause di forza maggiore.**

1) La sussistenza di eventuali cause di forza maggiore può essere riconosciuta sulla base dei principi e dei criteri generali indicati nel regolamento (CE) n. 2429/2001 del 11 dicembre 2001 della Commissione europea che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari.

2) In particolare sono riconosciute cause di forza maggiore:

- a) il decesso dell'imprenditore agricolo;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore agricolo;
- c) l'espropriazione di una parte rilevante dell'azienda non prevedibile al momento della presentazione della domanda;
- d) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante gli impianti o la superficie agricola dell'azienda;
- e) la distruzione accidentale dei fabbricati aziendali;
- f) l'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo.

3) La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere trasmessa al responsabile del procedimento, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

**h) Variazioni alle iniziative.**

1) Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, alle iniziative ammesse possono essere apportate variazioni non sostanziali che non ne alterino la natura e le finalità, fermo restando l'importo di contributo concesso.

2) Le variazioni non sostanziali contenute entro il dieci per cento della spesa ammessa possono essere eseguite senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione erogante e sono approvate in sede consuntiva.

3) Le variazioni non sostanziali che superano il dieci per cento della spesa ammessa devono essere preventivamente comunicate all'amministrazione erogante ai fini dell'autorizzazione.

**i) Modalità di svolgimento della istruttoria e dei controlli.**

1) Le procedure di istruttoria e controllo relative alla concessione di benefici sono così strutturate:

- a) controllo amministrativo sul cento per cento delle domande presentate, mediante la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei benefici, della compatibilità delle iniziative con la normativa di riferimento, della regolarità della documentazione nonché mediante verifiche incrociate in ordine alle superfici e agli animali presenti in azienda ed oggetto di aiuto;

b) controllo in loco presso i soggetti beneficiari, da operarsi prima dell'erogazione dei benefici, per la verifica delle iniziative realizzate o in fase di realizzazione;

c) controllo in loco presso i soggetti beneficiari, da operarsi dopo la liquidazione dei benefici, per la verifica della sussistenza dei requisiti nonché dei vincoli di cui all'articolo 15 .

2) I controlli di cui alle lettere b) e c) del numero 1) sono effettuati su un campione pari almeno al cinque per cento dei soggetti ammessi ai benefici, secondo un programma di estrazione formulato sulla base dell'analisi dei rischi.

### **1) Divieto di cumulo delle provvidenze**

1) I benefici concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli concessi per gli stessi scopi dalla Comunità europea e dallo Stato, se non in quanto previsto da specifiche norme di legge.

1() L'articolo 22 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 dispone che: "La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce un regime di controllo, anche mediante le più opportune strumentazioni informatiche, finalizzato a verificare le informazioni acquisite dalle imprese nella concessione dei benefici da altre amministrazioni regionali, nazionali o comunitarie, nonché il rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19, 50 e 51 della legge regionale n. 40/2003".

2() Sul punto vedi anche articolo 49 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 ai sensi del quale le regole sono state equiparate agli imprenditori agricoli professionali ai soli fini della partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto 2007 – 2013.

3() Lettera così sostituita da comma 1 art. 16 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.

4() Lettera così sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10; in precedenza sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, e da comma 1 art. 1 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

5() Lettera così modificata da comma 2 art. 16 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo le parole "agroindustriale o agroalimentari" e sostituendo le parole "prodotti del suolo e dell'allevamento" con le parole "prodotti agricoli". In precedenza lettera modificata da comma 2 art. 1 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha inserito le parole "purchè il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato stesso".

6() Lettera così sostituita da comma 3 art. 16 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza lettera modificata da comma 3 art. 1 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha soppresso alla fine le parole "nonché le aree in cui sono stati istituiti parchi nazionali, interregionali e regionali, ovvero riserve naturali".

7() Comma così sostituito da comma 2 art. 1 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10.

8() Lettera modificata da comma 4 art. 16 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 aggiungendo alla fine le parole "(prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG)".

9() Lettera abrogata da comma 4 art. 1 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

10() Lettera così sostituita da comma 5 art. 16 della legge regionale 2008, n. 9. In precedenza lettera sostituita da comma 5 art. 1 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

11() Rubrica modificata da comma 2 art. 3 legge regionale 4 agosto 2023, n. 20.

12() Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 4 agosto 2023, n. 20.

13() Articolo sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 4 agosto 2023, n. 20.

14() Articolo sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 4 agosto 2023, n. 20. L'art. 4 della medesima legge regionale 4 agosto 2023, n. 20 dispone che: "Art. 4 - Norma di prima applicazione.

1. Nelle more della definizione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", così come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge sono considerati quali distretti del cibo, i distretti già costituiti e riconosciuti dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."

- 15() L'articolo 2 comma 2 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 prevede che la banca della terra veneta è gestita tramite il sistema informativo del settore primario di cui al presente articolo.
- 16() Comma modificato da art. 17 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole: "tre anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili. Il vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo" con le parole "cinque anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della domanda".
- 17() Comma abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10.
- 18() Comma così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10; in precedenza sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, e da comma 1 art. 18 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza comma modificato da comma 1 e comma 2 art. 2 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.
- 19() Comma così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10; in precedenza sostituito da comma 2 art. 2 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20.
- 20() Comma abrogato da comma 2 art. 18 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza comma aggiunto da comma 3 art. 2 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.
- 21() Comma così sostituito da comma 2 art. 3 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10; in precedenza aggiunto da comma 3 art. 2 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20.
- 22() Comma abrogato da comma 3 art. 3 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10; in precedenza aggiunto da comma 3 art. 2 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20.
- 23() Articolo così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, in precedenza sostituito da art. 19 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 ed inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.
- 24() Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 che ha soppresso le parole "in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005". In precedenza l'articolo era stato modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole "e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999" con le parole "e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005".
- 25() Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha aggiunto in fine il periodo "I requisiti sono verificati dal soggetto che concede il beneficio".
- 26() Comma inserito da comma 1 art. 1 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27.
- 27() Comma così sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10.
- 28() Comma così sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10.
- 29() Articolo così sostituito da art. 20 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza modificato da comma 1 e comma 2 art. 13 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 e sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.



- 30() Comma così sostituito da comma 2 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10; in precedenza aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20.
- 31() Comma così modificato da comma 1 art. 21 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale” con le parole “imprese condotte da imprenditori agricoli professionali”.
- 32() Lettera così sostituita da comma 2 art. 21 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.
- 33() Lettera inserita da comma 3 art. 21 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.
- 34() Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 che ha sostituito le parole “ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005” con le parole “ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013”; in precedenza modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”.
- 35() Comma aggiunto da comma 4 art. 21 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.
- 36() Comma così modificato da comma 1 art. 7 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha inserito le parole “a migliorare il rendimento globale dell’impresa,” dopo le parole “e commercializzazione diretti”.
- 37() Comma così modificato da comma 1 art. 7 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 che ha sostituito le parole “dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008” con le parole “dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.”; in precedenza aggiunto da comma 2 art. 7 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20.
- 38() Comma inserito da comma 3 art. 4 legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43.
- 39() Comma così sostituito da comma 3 art. 7 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20.
- 40() Comma così modificato da comma 4 art. 7 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “la garanzia del trasferimento” con le parole “la priorità del trasferimento”.
- 41() Comma così modificato da comma 1 art. 22 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo le parole “, comprovano la redditività dell’impresa e dimostrano che l’azienda soddisfa i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali”.
- 42() Comma aggiunto da comma 2 art. 22 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.
- 43() Comma aggiunto da comma 2 art. 22 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.
- 44() Comma modificato da comma 1 art. 23 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo la percentuale del quaranta per cento con la percentuale del trenta per cento.
- 45() Comma aggiunto da comma 2 art. 23 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.
- 46() Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha aggiunto in fine le parole “che comunque non può essere superiore a 12.500.000,00 euro”.
- 47() Articolo abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 11 maggio 2015, n.

- 10; in precedenza inserito da art. 24 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.
- 48() Lettera inserita da comma 1 art. 25 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.
- 49() Lettera modificata da comma 2 art. 25 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “aventi qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale” con le parole “aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale”.
- 50() Lettera modificata da comma 3 art. 25 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto”.
- 51() Articolo così sostituito da art. 26 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza articolo modificato legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.
- 52() Il regime di aiuto di cui al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2005) 3563 del 14 settembre 2005 della Commissione europea; il regime decadrà per effetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2009.
- 53() Comma modificato da art. 27 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale” con le parole “concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli professionali”
- 54() Il regime di aiuto di cui al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2005) 3563 del 14 settembre 2005 della Commissione europea; il regime decadrà per effetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2009.
- 55() Il regime di aiuto di cui al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2005) 3563 del 14 settembre 2005 della Commissione europea; il regime decadrà per effetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2009.
- 56() Comma modificato da art. 28 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo a titolo principale” con le parole “al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo professionale”.
- 57() La procedura di notifica del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista dall’art. 72 della presente legge riguarda ai sensi dell’art. 73 gli interventi attuativi.
- 58() Lettera così sostituita da comma 1 art. 8 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.
- 59() Lettera aggiunta da comma 2 art. 8 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.
- 60() Lettera aggiunta da comma 1 art. 10 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30.
- 61() Comma così modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 che ha sostituito le parole “dal regolamento (CE) n. 1698/2005” con le parole “dal regolamento (UE) n. 1305/2013”; in precedenza modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “dal regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “dal regolamento (CE) n. 1698/2005”.
- 62() Comma aggiunto da comma 3 art. 8 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

63() La procedura di notifica del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista dall'art. 72 della presente legge riguarda ai sensi dell'art. 73 gli interventi attuativi.

64() La procedura di notifica del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista dall'art. 72 della presente legge riguarda ai sensi dell'art. 73 gli interventi attuativi.

65() Comma così modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha aggiunto in fine la parola "tradizionali".

66() Comma sostituito da comma 2 art. 9 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

67() Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 29 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 aggiungendo le parole "come individuati ai sensi della legislazione regionale vigente"; dopo le parole "imprese agricole ubicate nei comuni montani", e da lett. b) comma 1 art. 29 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole "25.000,00 euro per anno" con le parole "50.000,00 euro per anno".

68() Comma modificato da comma 2 art. 29 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole "150.000,00 euro per anno" con le parole "300.000,00 euro per anno".

69() Comma modificato da art. 30 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole "25.000,00 euro per anno" con le parole "50.000,00 euro per anno" e sostituendo le parole: "150.000,00 euro per anno" con le parole "300.000,00 euro per anno".

70() La materia è stata oggetto di nuova complessiva disciplina e finanziamento ad opera della legge regionale 7 novembre 2013, n. 26. Si segnalano in particolare le norme transitorie di cui all'articolo 5 ai sensi del quale le OP già riconosciute sono iscritte d'ufficio negli elenchi regionali con obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti richiesti entro 2 anni dalla pubblicazione sul BUR del relativo provvedimento di loro definizione, a pena di revoca d'ufficio del riconoscimento e cancellazione dagli elenchi.

71() Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 26. In precedenza sostituito da art. 31 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, che ha tramite la novellazione sostitutiva soppresso l'allegato B) previsto nella precedente formulazione dell'articolo 44. In precedenza aggiunto periodo "Nel caso di organizzazioni di produttori del settore apistico, il requisito relativo al valore minimo di produzione fatturata non viene richiesto qualora l'organizzazione detenga almeno 650 apiari". da art. 12 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 e modificato da 1 art. 14 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5.

72() Articolo così inserito da comma 1 articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 26.

73() Articolo inserito da comma 1 articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 26.

74() Articolo abrogato da art. 32 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.

75() Articolo abrogato da comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 26. In precedenza articolo modificato comma 1 art. 10 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

76() Articolo abrogato da comma 1 art. 7 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 26. In precedenza inserito da art. 34 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.

77() Articolo abrogato da comma 1 art. 7 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 26. In precedenza modificato da art. 35 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, dall'art. 11 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8,

- 78() Articolo abrogato da comma 1 art. 7 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 26. In precedenza modificato dall'art. 36 della legge 25 luglio 2008, n. 9
- 79() Lettera così modificata da comma 1 art. 12 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha sostituito la parola "autocontrollo" con le parole "controlli effettuati da o per conto di terzi".
- 80() Lettera abrogata da comma 2 art. 12 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.
- 81() Lettera modificata da comma 1 art. 5 legge regionale 4 agosto 2023, n. 20 che ha sostituito le parole: "i distretti rurali e agroalimentari di qualità" con le seguenti: "i distretti del cibo".
- 82() Comma così sostituito da comma 3 art. 12 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.
- 83() Comma così sostituito da comma 4 art. 12 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.
- 84() Comma aggiunto da comma 5 art. 12 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.
- 85() Lettera abrogata da comma 1 art. 13 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.
- 86() Comma così sostituito da comma 2 art. 13 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.
- 87() Comma aggiunto da comma 3 art. 13 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.
- 88() Comma aggiunto da comma 4 art. 13 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.
- 89() Articolo inserito da comma 1 art. 6 legge regionale 4 agosto 2023, n. 20.
- 90() Il regime di aiuto di cui al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2004) 4877 del 7 dicembre 2004 della Commissione europea; il regime è decaduto per effetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.
- 91() Il regime di aiuto di cui al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2004) 4877 del 7 dicembre 2004 della Commissione europea; il regime è decaduto per effetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.
- 92() Il regime di aiuto di cui al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica poi ritirata, in quanto trattasi di strumento di finanziamento di aiuti esentati; presa d'atto della Commissione europea con nota prot. n. 25253 del 5 ottobre 2004.
- 93() Il regime di aiuto di cui al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2004) 4877 del 7 dicembre 2004 della Commissione europea; il regime è decaduto per effetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.
- 94() Il regime di aiuto di cui al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2004) 4877 del 7 dicembre 2004 della Commissione europea; il regime è decaduto per effetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.
- 95() Il regime di aiuto di cui al comma 2 lett. a) del presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica poi ritirata, in quanto trattasi di strumento di finanziamento di aiuti esentati; presa d'atto della Commissione europea con nota prot. n. 25253 del 5 ottobre 2004, inoltre il regime di aiuto di cui al comma 2 lett. b) e lett. c) del presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2004) 3943 del 20 ottobre 2004 della Commissione europea; il regime è decaduto per effetto degli

Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.

96() Il fondo di rotazione, per effetto dell'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali" confluisce nel fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)". Per effetto dell'articolo 3 recante norma transitoria, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per la individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione, al fine di garantire la continuità dell'operatività del fondo, continua ad operare l'attuale gestore. A valere per il solo esercizio 2019 la disponibilità di euro 3 milioni sono introitate al bilancio regionale e destinata alla sezione speciale relativa alle micro, piccole e medie imprese del settore primario di cui all'art. 54 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11.

97() Lettera modificata da comma 1 art. 7 legge regionale 4 agosto 2023, n. 20 che ha inserito dopo le parole: "e della trasformazione e commercializzazione," le seguenti: "nonché per finanziare l'attività dei distretti del cibo previsti dall'articolo 8,".

98() Comma inserito da comma 4 art. 4 legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43.

99() Comma così modificato da comma 5 art. 4 legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 che ha aggiunto alla fine le parole ", nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese"; in precedenza comma modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 che ha sostituito le parole "del regolamento (CE) n. 1698/2005" con le parole "del regolamento (UE) n. 1305/2013"; in precedenza modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole "del regolamento (CE) n. 1257/1999" con le parole "del regolamento (CE) n. 1698/2005".

100() Il fondo di rotazione, per effetto dell'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali" confluisce nel fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)". Per effetto dell'articolo 3 recante norma transitoria, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per la individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione, al fine di garantire la continuità dell'operatività del fondo, continua ad operare l'attuale gestore. A valere per il solo esercizio 2019 la disponibilità di euro 3 milioni sono introitate al bilancio regionale e destinata alla sezione speciale relativa alle micro, piccole e medie imprese del settore primario di cui all'art. 54 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11.

101() Comma modificato da art. 37 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo le parole "delle priorità di cui all'articolo 20 e", dopo le parole "nel rispetto".

102() Articolo aggiunto da comma 1 art. 13 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15; il comma 3 dell'art. 13 prevede altresì che agli oneri conseguenti si fa fronte con gli stanziamenti allocati all'upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale", che verranno

iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.

103 () Per il regime di aiuto di cui al presente articolo la procedura di notifica è in corso, con richieste di informazioni preliminari e complementari.

104 () Comma così sostituito da comma 1 art. 38 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.

105 () Comma inserito da comma 2 art. 38 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.

106 () Comma così modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole "quaranta per cento" con le parole "sessanta per cento".

107 () Comma così sostituito da comma 2 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20.

108 () Comma così sostituito da comma 3 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20.

109 () Comma così modificato da comma 4 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole "nel rispetto del regime degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C 37/03" con le parole: "nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di stata per la tutela ambientale di cui all'informazione (CE) 2008/C 82/01 della Commissione del 1° aprile 2008".

110 () Comma così modificato da comma 5 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha soppresso le parole "ad eccezione degli aiuti di cui al comma 5" dopo la parola "fondo".

111 () Articolo aggiunto da comma 1 art. 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15; il comma 3 dell'art. 14 prevede altresì che agli oneri conseguenti si fa fronte con gli stanziamenti allocati all'upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale", che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.

112 () La procedura di notifica del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista dall'art. 72 della presente legge riguarda ai sensi dell'art. 73 gli interventi attuativi.

113 () Articolo sostituito da art. 39 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.

114 () La procedura di notifica del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista dall'art. 72 della presente legge riguarda ai sensi dell'art. 73 gli interventi attuativi.

115 () Comma modificato da comma 1 art. 40 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole "i piani operativi per il salvataggio e la ristrutturazione" con le parole "i piani di ristrutturazione".

116 () Comma modificato da comma 2 art. 40 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole "Il piano operativo per il salvataggio" con le parole "Il piano di ristrutturazione" e inserendo le parole "al fine di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa" dopo le parole "le prospettive di soluzione".

117 () Comma così sostituito da comma 3 art. 40 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.

118 () Comma abrogato da comma 4 art. 40 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.

119 () Vedi anche quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale 27

dicembre 2024, n. 33 in tema di contrasto alle avversità emergenti nel settore primario.

120 () Comma modificato da art. 41 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale” con le parole “priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali”.

121 () Comma così sostituito da comma 1 art. 14 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

122 () Per il regime di aiuto di cui al presente articolo la procedura di notifica allo stato risulta non attivata.

123 () Il regime di aiuto di cui al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2005) 1592 del 23 maggio 2005 della Commissione europea.

124 () Articolo inserito da comma 1 art. 42 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.

125 () Il regime di aiuto di cui al comma 1 lett. a) e b) del presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2005) 3011 del 29 luglio 2005 della Commissione europea.

126 () Il regime di aiuto di cui al comma 2 lett. c) del presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2005) 1592 del 23 maggio 2005 della Commissione europea inoltre per il comma 2 lett. a) e lett. b) il regime di aiuto è stato oggetto di procedura di notifica conclusa con decisione C (2005) 3011 del 29 luglio 2005 della Commissione europea.

127 () Per il regime di aiuto di cui al presente articolo la procedura di notifica allo stato risulta non attivata.

128 () Articolo così sostituito da comma 1 art. 15 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

129 () Commi 1 bis, 1 ter e 1 quater aggiunti da comma 1 art. 50 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.

130 () Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15.

131 () Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15.

132 () Riferimento ad art. 17 bis aggiunto da comma 1 art. 16 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

133 () Comma così modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 che ha sostituito le parole “ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005” con le parole: “ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013”; in precedenza modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”.

134 () Articolo abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, in precedenza sostituito da art. 43 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.

135 () Articolo inserito da comma 1 art. 17 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

136 () Articolo così modificato da comma 1 art. 12 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 che ha soppresso le parole “26 bis”.

137 () Articolo così modificato con l’inserimento del riferimento all’articolo 45 bis e la soppressione del riferimento all’articolo 49 per effetto dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 26.

138 () Articolo così modificato da comma 1 art. 13 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha aggiunto dopo il numero “57” le parole “comma 2, lettere b) e c)”.

139 () Articolo così sostituito da art. 44 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza articolo modificato da art. 13 comma 2 e art. 14 comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 e sostituito da comma 1 art. 18 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

140 () Articolo sostituito da comma 1 art. 13 legge regionale 11 maggio 2015, n. 10; in precedenza modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2001, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006” con le parole: “ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008”. In precedenza articolo sostituito da art. 45 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 e inserito da comma 1 art. 19 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

141 () Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 46 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “i piani operativi regionali” con le parole “il regime di aiuti”.

142 () Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 46 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “all’articolo 59” con le parole “agli articoli 59 e 60”.

143 () Comma modificato da lett. c) comma 1 art. 46 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo le parole “e i provvedimenti attuativi per la concessione di aiuti per la lotta alle epizootie e fitopatie di cui all’articolo 62” prima delle parole “sono soggetti al parere”.

144 () Numero 1) della lettera c) dell'Allegato A) così modificato da comma 1 art. 20 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha sostituito le parole "alla data di presentazione della domanda" con le parole "alla data di accettazione, con atto giuridicamente vincolante, della domanda".

145 () Numero così sostituito da comma 2 art. 20 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.

146 () Punto così modificato da comma 1 art. 15 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che ha sostituito le parole “del reg. (CE) n. 1257/1999, e nei limiti posti per ciascun ambito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione (CE) 2000/C della Commissione del 28 febbraio 2000” con le parole “del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti e alle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 di cui alla comunicazione (CE) 2006/C 319/01 della Commissione del 27 dicembre 2007” .